Reddito d'impresa. Nella circolare n. 40 delle Entrate spiragli per le neoacquisite

Operazioni straordinarie, aperture sul consolidato

Va anticipata la chiusura al momento dell'acquisizione

Angelo D'Ugo
Alessandro Germani

Dopo le aperture della circolare 6/E/16 sugli **Lbo (Leveraged buy out)**, vanno salutate con favore quelle contenute nella recente circolare 40/E/16 in materia di **consolidato fiscale** e **operazioni straordinarie**.

Nel consolidato fiscale, ai sensi dell'articolo 2 Dm 9 giugno 2004 esiste la possibilità di innestare il regime con una controllata neocostituita, purché la data della costituzione non sia successiva al termine per l'invio della dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale s'intende esercitare l'opzione (articolo 119, comma 1, lettera d) Tuir). Ciò vuol dire che una neocostituita nei primi 9 mesi del 2016 poteva aderire al consolidato con la controllante entro lo scorso 30 settembre, previa opzione nell'Unico SC 2016 (circolare 31/E/14, paragrafo 7). Infatti, in caso di controllate neocostituite il requisito del "controllo rilevante" va verificato solo con riferimento alla consolidante.

Tale criterio per l'Agenzia va esteso anche alle controllate neoacquisite che, con apposita delibera, abbiano fatto coincidere:

- la data della loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell'esercizio in corso al momento dell'acquisizione;
- la data di chiusura del primo esercizio successivo alla loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell'esercizio di questa.

Quindi, in caso di acquisizione perfezionata in corso d'anno ma prima del termine per l'invio della dichiarazione, che coincide con l'esercizio dell'opzione, qualora la target anticipi la chiusura del suo esercizio alla data di perfezionamento dell'acquisizione e allinei poi la chiusura a regime con quella della controllante, il consolidato fra le due entità potrà avere validità già dal periodo d'imposta la cui decorrenza parte dalla data dell'acquisizione.

Resta, tuttavia, impregiudicata per l'Agenzia la possibilità di sindacare fattispecie di abuso del diritto nel caso in cui nel primo periodo d'imposta in cui la neoacquisita partecipa al consolidato sia previsto il realizzo di significativi effetti reddituali legati ad operazioni svolte in precedenza.

Vediamo ora la portata pratica di questo primo chiarimento. Una prima applicazione, piuttosto ampia e generalizzata, riguarda tutte quelle acquisizioni di società per le quali s'intende innestare il consolidato per beneficiare della compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali e degli interessi passivi.

La seconda, più circoscritta, può riguardare le operazioni di Lbo in cui, per motivi di carattere economico o finanziario, non si realizzi la fusione fra newco e target per far coincidere la produzione dei flussi di cassa utili al rimborso del finanziamento con la titolarità del medesimo.

In questi casi il finanziamento contratto dalla prima può essere rimborsato con i dividendi della seconda. L'innesto del consolidato permette, però, di beneficiare dell'utilizzo di eventuali perdite fiscali a scomputo del reddito complessivo e del riporto degli interessi passivi, in quanto la presumibile incapienza di Rol della newco sarà compensata dalla capienza della target operativa.

L'altro importante chiarimento della circolare 40 riguarda la continuazione del consolidato in caso di operazioni straordinarie. Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, Tuir tale regime s'interrompe al venir meno del requisito del controllo ex articolo 117 Tuir. Viceversa, esso prosegue in caso di fusione che non determina il venir meno del requisito (articolo 124, comma 5, Tuir) e nei casi dell'articolo 13, comma 2, Dm 9 giugno 2004 diversi da quelli interruttivi, in presenza di risposta favorevole all'interpello probatorio. In tal senso, in ottica di riorganizzazione societaria, una scissione parziale può avere ad oggetto, fra le tante modalità:

- alcuni asset e tipicamente la componente immobiliare, allo scopo di separarla dal core business che resta imputato alla scissa;
- le partecipazioni in società aderenti al consolidato fiscale assieme alle perdite in virtù degli accordi di consolidamento.

In quest'ultimo caso, secondo l'Agenzia, in presenza del controllo la beneficiaria può richiedere, previo interpello, la continuazione del consolidato in assenza di effetti distorsivi. Il nuovo consolidato, infatti, è una continuazione di quello precedente della scissa ed il passaggio delle perdite non si configura come divieto di utilizzo di quelle pregresse ex articolo 118, comma 2, Tuir. Ciò è valido in caso di beneficiaria di nuova costituzione, ma non di beneficiaria preesistente, ipotesi che potrebbe invece integrare un tentativo di refresh delle perdite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Consolidato fiscale

- Il consolidato fiscale è un'opportunità di tassazione concesso ai gruppi societari dalla riforma del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 117-129). Questa opportunità non è però opzionabile indiscriminatamente: fanno eccezione, ad esempio, le società che optano per la trasparenza in qualità di partecipate.

Il consolidato consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo.

I punti chiave



01 | CONTROLLATE NEOCOSTITUITE
Ai sensi dell'articolo 2 Dm 9 giugno 2004 possono aderire al consolidato fiscale con la controllante, le controllate neocostituite purché la data della costituzione non sia successiva al termine per l'invio della dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale s'intende esercitare l'opzione (articolo 119, comma 1, lettera d), Tuir).

02 | CONTROLLATE NEOACQUISITE
Stesso ragionamento vale per l'Agenzia in caso di controllate neoacquiste che, con apposita delibera, abbiano fatto coincidere:

- la data della loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell'esercizio in corso al momento dell'acquisizione;
- la data di chiusura del primo esercizio successivo alla loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell'esercizio di questa.

03 | APPLICAZIONE PRATICA
In tutte le acquisizioni che si perfezioneranno nei primi nove mesi del 2017, quindi antecedenti all'invio della dichiarazione (Unico 2017) con la quale si esercita l'opzione per il consolidato con decorrenza 2017, se si anticipa la chiusura dell'esercizio della neoacquisita alla data di perfezionamento dell'acquisizione (es. 30 giugno 2017), il primo periodo di imposta di validità del consolidato sarà quello dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

04 | LA SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
A seguito di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto le partecipazioni in società che facevano parte del consolidato preesistente della scissa, il nuovo consolidato che fa capo alla beneficiaria (se di nuova costituzione) non si configura come un "nuovo" consolidato, bensì come parte di quello originario, il cui perimetro di consolidamento è costituito esclusivamente da alcune delle società facenti parte del perimetro del consolidato della scissa. Le perdite fiscali riferibili alle società consolidate permangono nel nuovo consolidato al quale partecipano la beneficiaria della scissione e le consolidate di cui è stato trasferito il controllo.